



CITTA' DI BIELLA

Via Battistero, 4 - 13900 BIELLA (BI)

ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI

“BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO”

(427,26 m s.l.m. - 483,50 m s.l.m.)

PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SCHEMA CONTRATTO



Fraz. Pont Suaz, 83 (int. 203) I-11020 CHARVENSOD (AO)
Tel. 0165.31.045 Fax 0165.23.60.89
C.so Orbassano, 416/10 I-10137 TORINO
Tel. 011.309.41.91 Fax 011.308.36.47

Rev.	Data	Oggetto della revisione	Eseguito	Verif./Approv.	Nome elaborato
00	Febbraio 2016	Prima emissione	CF	MP	14160_CT004_PD00
01	Settembre 2016				
02					

Questo elaborato è di proprietà della Dimensione Ingegnerie S.r.l., qualsivoglia divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata



SOMMARIO

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	5
CAPO I – TIPOLOGIA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Art. 1 Oggetto dell'appalto	5
Art. 2 Ammontare dell'appalto	7
Art. 3 Categoria prevalente, categorie subappaltabili.....	7
Art. 4 Requisiti per la progettazione esecutiva	7
CAPO II – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	10
Art. 5 Condizioni di ammissione all'appalto	10
Art. 6 Formulazione dell'offerta	11
Art. 7 Aggiudicazione dell'appalto	11
Art. 8 Salvaguardia per l'esecuzione delle opere	11
CAPO III – DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
Art. 9 Modalità di stipulazione del contratto.....	12
Art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	12
Art. 11 Documenti che fanno parte del contratto.....	12
Art. 12 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	13
Art. 13 Fallimento dell'Appaltatore	14
Art. 14 Rappresentante dell'Appaltatore a domicilio; direttore di cantiere	14
CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE	15
Art. 15 Consegna e inizio dei lavori	15
Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori	15
Art. 17 Proroghe	16
Art. 18 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.....	16
Art. 19 Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	17
Art. 20 Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione	18
Art. 21 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	18
Art. 22 Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	19
Art. 23 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	20
CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA	21
Art. 24 Anticipazione.....	21
Art. 25 Pagamenti in acconto.....	21
Art. 26 Pagamenti a saldo	22



Art. 27	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	24
Art. 28	Ritardi nel pagamento della rata di saldo	24
Art. 29	Revisione prezzi	24
Art. 30	Cessione del contratto e cessione dei crediti	24
CAPO VI – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI		24
Art. 31	Lavori a misura	24
Art. 32	Lavori a corpo	25
Art. 33	Lavori in economia	26
Art. 34	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	26
CAPO VII – CAUZIONI E GARANZIE		26
Art. 35	Cauzione provvisoria	26
Art. 36	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	27
Art. 37	Riduzione delle garanzie	27
Art. 38	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	28
CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE		30
Art. 39	Variazione dei lavori	30
Art. 40	Varianti per errori od omissioni progettuali	30
Art. 41	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	31
CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		31
Art. 42	Norme di sicurezza generali	31
Art. 43	Sicurezza sul luogo di lavoro	31
Art. 44	Piano di sicurezza e di coordinamento	32
Art. 45	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	32
Art. 46	Piano operativo di sicurezza	33
Art. 47	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	33
CAPO X – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		34
Art. 48	Subappalto	34
Art. 49	Responsabilità in materia di subappalto	34
Art. 50	Pagamento dei subappaltatori	37
CAPO XI – CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO		37
Art. 51	Accordo bonario	37
Art. 52	Definizione delle controversie	38
Art. 53	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	38
Art. 54	Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori	40



CAPO XII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	42
Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	42
Art. 56 Garanzia dell'impianto.....	42
Art. 57 Termini per il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione	43
Art. 58 Presa in consegna dei lavori ultimati	43
Art. 59 Collaudi	44
CAPO XIII – NORME FINALI	45
Art. 60 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	45
Art. 61 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	47
Art. 62 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	48
Art. 63 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	48
Art. 64 Custodia del cantiere	49
Art. 65 Cartello di cantiere	49
Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse	49
PARTE SECONDA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA	51
Art. 67 Protocollo di legalità	51
ALLEGATI	53

SCHEMA DI CONTRATTO



PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I – TIPOLOGIA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'Amministrazione comunale di BIELLA intende procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della progettazione esecutiva, delle forniture elettromeccaniche, dei montaggi, degli impianti elettrici e degli interventi di adeguamento delle opere civili di stazione e di linea, finalizzate all'ammodernamento tecnologico dell'esistente impianto funicolare "Biella Piano – Biella Piazza", con l'installazione di due nuovi impianti di ascensori inclinati da installare sul tracciato della funicolare, in sostituzione dell'esistente sistema di trasporto.

Il nuovo sistema di trasporto è costituito da due ascensori inclinati paralleli, entrambi con trazione a fune, con tracciato coincidente con quello dell'attuale impianto funicolare, che coprono l'intero dislivello esistente, fra il piano imbarco della stazione a valle ed il piano imbarco superiore della stazione a monte, realizzando il completo abbattimento delle barriere architettoniche in entrambe le stazioni.

Sono comprese nell'appalto tutte le opere accessorie con fornitura, trasporti, montaggi e rimozione impianto esistente, in modo da dare l'opera funzionante "chiavi in mano" e in particolare:

- a) La predisposizione del progetto esecutivo completo delle opere civili, infrastrutturali, elettromeccaniche ed impiantistiche dell'opera nel suo complesso, redatto ai sensi del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile e delle specifiche Norme Tecniche di settore (UNI EN 81-22, UNI EN ISO 13857, ecc.);
- b) La predisposizione della documentazione tecnica progettuale occorrente per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge (ex D.P.R. 753/80), da redigersi sulla base delle Norme di settore e delle indicazioni tecniche del relativo progetto definitivo;
- c) Rimozione dell'esistente impianto funicolare, demolizione delle porzioni di strutture in stazione e linea per l'alloggiamento dei nuovi ascensori, trasporto a deposito dei materiali da recuperare e conferimento a discarica dei materiali inutilizzati;
- d) Fornitura e posa in opera delle attrezzature e macchinari per dare gli ascensori inclinati perfettamente funzionanti e comprensivi di:
 - carpenterie metalliche delle rotaie di linea con i relativi attacchi;
 - rulli guidafune e funi;
 - apparecchiature di potenza, di controllo e di sicurezza;



- argani di adeguata potenza;
- vetture con capacità 18 persone;
- masse di bilanciamento e sistemi di compensazione a valle;
- vie di corsa e relativi attacchi all'impalcato esistente;
- opere di adeguamento strutturale delle stazioni a valle ed a monte;
- opere civili di adeguamento in linea e stazione, occorrenti al montaggio degli impianti;
- opere di segregazione dei vani in entrambe le stazioni a valle ed a monte con le porte automatiche e manuali;
- opere di segregazione aree esterne stazione a monte;
- impianti elettrici di illuminazione, di f.e.m. e speciali;
- trasporti a piè d'opera di tutti i materiali e forniture occorrenti.
- montaggio e messa a punto di tutti i sistemi meccanici;
- assistenza alle prove funzionali ed al collaudo;

La distinta di lavorazioni e forniture in opera innanzi riportata va intesa quale elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto il prezzo totale a corpo offerto in sede di gara da ciascun partecipante deve comprendere, ed in ogni modo si intendono comprese, tutte le eventuali forniture ed opere che, all'atto esecutivo, risultino strettamente necessarie al completamento a regola d'arte dell'impianto, in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dalla Normativa specifica vigente all'atto della realizzazione del sistema di trasporto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto in oggetto si configura come "appalto pubblico di lavori" (art. 3 comma 1 lettera II del Codice, art. 2 paragrafo 1 n. 6 della Direttiva 2014/24/UE) in quanto contratto misto di servizi, forniture e lavori in cui la quota parte di lavori risulta prevalente per la finalizzazione dell'opera.

Le Ditte interessate potranno consultare la documentazione relativa presso la Stazione Appaltante o richiedere l'invio della stessa, dietro pagamento delle spese di spedizione e riproduzione.

La tipologia, le dimensioni, gli elementi costruttivi, nonché l'ubicazione dell'impianto e dei vari locali e vani risultano dai disegni allegati al progetto definitivo, a cui le Imprese concorrenti dovranno fare riferimento nei documenti di progetto-offerta.



Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Num.		Colonna 1) A corpo €	Colonna 2) In economia €	Colonna 1) + 2) TOTALE €
a1)	Importo esecuzione lavori - OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori	924.724,27	0,00	924.724,27
a2)	Importo esecuzione lavori – OG2 Edifici civili e industriali, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela	365.701,99	0,00	365.701,99
a)	Importo totale di esecuzione lavori	1.290.426,26	0,00	1.290.426,26
b)	Spese per progettazione esecutiva	21.295,99	0,00	21.295,99
a+b)	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	1.311.722,25	0,00	1.311.722,25
c)	Oneri per attuazione piani di sicurezza Non soggetti a ribasso d'asta	13.258,06	0,00	13.258,06
a)+b)+c)	IMPORTO TOTALE	1.324.980,31	0,00	1.324.980,31

L'importo contrattuale corrisponde alla somma degli importi a) e b), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui alla lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sotto.

L'importo di cui alla lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del Codice degli appalti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

L'intervento risulta finanziato dal Comune di Biella.

Art. 3 Categoria prevalente, categorie subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere speciali.

- OS4 – IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI -

- OG2 – RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA -

Art. 4 Requisiti per la progettazione esecutiva

Le attività di progettazione comprendono:



- verifica dei dati e degli elaborati forniti dalla Stazione Appaltante ed esecuzione dei rilievi, misure e tracciamenti necessari alle progettazioni e realizzazioni;
- progettazione delle apparecchiature e degli impianti compresi in appalto;
- progettazione delle opere civili di supporto alle apparecchiature ed agli impianti compresi in appalto;
- progettazione delle installazioni relative alle opere ed apparecchiature di cui sopra, con particolare riferimento alle interazioni con le strutture esistenti delle stazioni e della linea;
- calcolo degli sforzi sulle opere civili esistenti delle stazioni e della linea;

La Stazione Appaltante comunicherà, al termine della prevista fase progettuale, la propria approvazione (*per quanto di competenza*) alla documentazione presentata, ovvero le eventuali osservazioni e/o richieste di variazioni. Nel caso di richieste di variazioni, l'Appaltatore sarà tenuto a recepirle ed a riportarle sulla relativa documentazione, a proprie cura e spese fornendo, nel più breve tempo possibile, copia revisionata della documentazione. Qualora la documentazione fornita dall'Appaltatore non fosse completa, oppure l'Appaltatore stesso non avesse ottemperato alle variazioni richieste, la Stazione Appaltante non potrà provvedere all'approvazione della medesima e pertanto non risulterà autorizzato l'inizio delle attività, sia in officina che in cantiere. Tale progetto dovrà successivamente essere approvato dal competente ufficio del Ministero dei Trasporti.

Nel caso l'approvazione del progetto sia condizionato dalla richiesta di prescrizioni, l'Appaltatore sarà tenuto a recepirle, a riportarle sulla relativa documentazione e a realizzare le corrispondenti varianti a proprie cura e spese fornendo, nel più breve tempo possibile, copia revisionata della documentazione.

L'Appaltatore potrà dare attuazione soltanto ai progetti per i quali avrà ricevuto la comunicazione scritta di approvazione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore che, in mancanza di approvazione da parte della Stazione Appaltante, procedesse comunque a qualsivoglia costruzione o realizzazione, lo farà a suo rischio e spesa, e nulla potrà pretendere in compenso, qualora la costruzione o realizzazione, intempestivamente avviata, dovesse subire modificazioni o essere completamente rifiutata. L'ottemperanza a qualsiasi prescrizione emessa in sede di approvazione dei progetti da parte della Stazione Appaltante od anche in sede di visita di collaudo tecnico-funzionale sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà fornire copie cartacee e copie su supporto informatico di tutti gli elaborati nel seguito elencati nel numero indicato dalla stazione appaltante.

Il formato dei file dovrà essere compatibile con gli standard informatici ordinari:

- relazioni, tabelle, diagrammi, schede tecniche, ecc.: MS Office (*.doc - *.xls);
- elaborati grafici: formato AutoCAD (*.dwg).

Tutti i file dovranno altresì essere forniti in formato Acrobat (*.pdf).



Progetto Esecutivo

Al termine della procedura di valutazione della Commissione di gara, **entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione**, l'Appaltatore dovrà redigere il Progetto Esecutivo del sistema di impianti elevatori a fune, apportando al progetto definitivo le eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle risultanze tecniche emerse in fase di gara.

Il Progetto Esecutivo deve individuare compiutamente l'opera nei suoi elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative ed i principi seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio.

Il progetto esecutivo completo dell'opera dovrà essere fornito in n. 5 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico. La documentazione necessaria all'ottenimento delle prescritte approvazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – USTIF di Torino, dovrà essere fornita almeno nel numero di 6 copie oltre ad 1 copia su supporto informatico, fatte comunque salve le ulteriori richieste dell'Autorità di controllo (USTIF).

Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, dal D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile e dalle Norme di settore e dovrà comprendere almeno la seguente documentazione:

- relazione tecnico descrittiva contenente: la descrizione dettagliata delle opere oggetto del presente appalto, la descrizione dettagliata delle forniture previste e la lista dei materiali previsti per le costruzioni, in officina ed in cantiere con l'indicazione delle caratteristiche di ciascuno e la normativa di riferimento;
- relazione di calcolo delle strutture metalliche, redatta da Tecnico progettista abilitato ed iscritto all'albo professionale di categoria;
- relazione di calcolo delle opere in cemento armato, redatta da tecnico progettista abilitato ed iscritto all'albo professionale di categoria;
- relazione di calcolo dei sistemi elettrici, illuminazione, fem e speciali;
- disegni costruttivi di dettaglio relativi alle nuove forniture ed alle opere previste;
- schemi elettrici delle apparecchiature, dell'illuminazione, dei circuiti fem e degli impianti speciali;
- cronoprogramma esecutivo delle attività;
- distinta dei sistemi e sottosistemi con i certificati ed estremi di certificazione;
- manuali di istruzione, uso e manutenzione delle apparecchiature installate.

La relazione geologica generale, facente parte del progetto definitivo, dovrà essere analizzata ed eventualmente approfondita con adeguato livello di dettaglio a cura dell'aggiudicatario e controfirmata da tecnico abilitato all'esercizio della professione nello



specifico settore di competenza.

La relazione di calcolo strutturale delle opere esistenti di linea, facente parte del progetto definitivo, dovrà essere analizzata sulla base degli schemi e delle situazioni di carico previste nella progettazione esecutiva ed eventualmente approfondita con adeguato livello di dettaglio a cura dell'aggiudicatario e sottoscritta dal progettista delle opere strutturali abilitato all'esercizio della professione nello specifico settore di competenza.

Nella redazione del progetto esecutivo, qualora singole parti della documentazione tecnica afferenti a settori specialistici diversi, siano redatte da professionisti differenti, tutti gli elaborati devono essere firmati anche da un Responsabile Generale della Progettazione, del Coordinamento e della Reciproca Compatibilità di tali Parti, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del D.M. 400/1998.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, verrà predisposto dal Coordinatore per la progettazione designato dalla Stazione Appaltante, sulla base della progettazione esecutiva e delle specifiche lavorazioni in essa previste. L'Appaltatore, in qualità di soggetto incaricato della progettazione esecutiva, dovrà fornire al Coordinatore per la progettazione tutti gli elementi necessari per la predisposizione del P.S.C., uniformandosi al contempo alle eventuali osservazioni e/o modifiche alle fasi di lavorazione richieste dal Coordinatore stesso per la risoluzione e/o la riduzione dei rischi interferenziali.

Documentazione da fornire al termine dei lavori

Entro e non oltre 1 mese dalla data di rilascio del Nulla Osta tecnico all'apertura all'esercizio a seguito di visita di collaudo dell'impianto con esito positivo da parte dell'U.S.T.I.F., l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione opportunamente aggiornata:

- Progetto Costruttivo dell'impianto in versione "as-built" (relazione tecnico descrittiva, relazione di calcolo, elaborati grafici, schede tecniche delle apparecchiature, schemi elettrici ed oleodinamici, ecc.);
- Piano Controllo Qualità siglato dalle parti negli appositi spazi, con allegati i verbali delle prove e controlli eseguiti (in officina ed in cantiere);
- Fascicolo delle prove funzionali eseguite al termine dei lavori per il collaudo;
- Estremi delle certificazioni dei sistemi e sottosistemi componenti dell'impianto.
- Manuale di uso e manutenzione con piano di controllo per l'esecuzione delle revisioni periodiche.

CAPO II – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Art. 5 Condizioni di ammissione all'appalto

L'ammissione dei concorrenti all'appalto è regolato dal D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e dal



relativo "*Regolamento di esecuzione ed attuazione*" (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per quanto applicabile.

Le condizioni di partecipazione alla gara d'appalto saranno specificate nel bando di gara e nel disciplinare di gara redatti dalla S.A. .

Per quanto concerne la progettazione esecutiva del sistema di trasporto, i concorrenti devono essere in possesso di idonea attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, secondo quanto dettato dal comma 7 dell'articolo 79 del D.P.R. 207/2010. In alternativa ciascun concorrente può ricorrere all'avvalimento con soggetti che abbiano predisposto almeno 3 progetti esecutivi di impianti analoghi (ascensori inclinati, ascensori verticali, funicolari terrestri, piani inclinati) in servizio pubblico nel corso degli ultimi 10 anni.

Art. 6 Formulazione dell'offerta

Le condizioni per la formulazione dell'offerta (articolata in una parte tecnica e da un'offerta economica) alla gara d'appalto saranno specificate nel bando di gara e nel disciplinare di gara redatti dalla S.A. .

Art. 7 Aggiudicazione dell'appalto

I progetti/offerta presentati dalle Imprese concorrenti nel termine utile indicato nel bando di gara sono sottoposti all'esame di apposita Commissione esaminatrice, nominata dalla Stazione Appaltante; questa potrà scegliere per l'aggiudicazione, fra le Imprese concorrenti, quella la cui offerta, a giudizio dell'anzidetta Commissione esaminatrice, sia ritenuta da preferirsi dal punto di vista tecnico ed economico.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Leg.vo 19/04/2016 n. 50 nel prosieguo "Codice", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 95 del Codice, con riferimento alle Linee Guida n. 2 (approvate dal Consiglio ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).

Art. 8 Salvaguardia per l'esecuzione delle opere

Qualora da parte delle competenti Autorità il progetto non venisse approvato, per qualsiasi motivo totalmente indipendente dalla Ditta aggiudicataria, l'iniziativa si intende accantonata e nulla sarà dovuto da questa Amministrazione per le eventuali spese sostenute in sede di presentazione dell'offerta, mentre verranno riconosciute le spese tecniche sostenute per la predisposizione del progetto esecutivo inoltrato in via ufficiale presso gli Enti competenti e quantificate in € 21.295,99 oltre IVA e contributo previdenziale. Quanto sopra potrà valere anche nel caso intervenissero impedimenti di natura finanziaria o di altro motivo, per cui la Stazione Appaltante non potesse adire all'affidamento dell'appalto. Gli elaborati eventualmente presentati resteranno di proprietà dell'Ente appaltante.



CAPO III – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 Modalità di stipulazione del contratto

Il **contratto è stipulato "a corpo"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 43, comma 6, del regolamento d'attuazione.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.

I prezzi unitari di cui sopra, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del vigente Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'Art. 2, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'Art. 2, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia (eventuali), relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 10 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 11 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente



allegati:

- Il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- Il presente capitolato;
- Tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- L'elenco dei prezzi unitari;
- Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto predisposto a cura dell'ente appaltante;
- Il piano operativo di sicurezza di cui al Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- Il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento d'attuazione.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- La legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- Il Codice degli appalti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Il regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- Il computo metrico estimativo;
- Le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli Esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al Codice;
- Le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 12 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto



La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 13 Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice e dalla normativa vigente per quanto applicabile.

Qualora l'Esecutore sia un'Associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione le norme in vigore dettate dal Codice.

Art. 14 Rappresentante dell'Appaltatore a domicilio; direttore di cantiere

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del Personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.



Ogni variazione del domicilio, o delle persone di cui ai paragrafi precedenti, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del Direttore tecnico di cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15 Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Esecutore.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi della vigente normativa e del Codice; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiederà apposita verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore mediante DURC in occasione della consegna dei lavori nonché in concomitanza con ogni pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 16 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 240 (duecentoquaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui sopra si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure



necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17 Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine di cui all'Art. 16.

La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 16, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

Art. 18 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- L'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- L'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- L'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.



Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento d'attuazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui sopra riguardanti il verbale di sospensione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 21.

Art. 19 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'Art. 18, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,



riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 20 Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 per mille (*un millesimo*) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- Nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'Art. 15;
- Nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- Nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'Art. 21.

La penale applicata in caso di ritardo nella ripresa dei lavori dopo la sospensione, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino è applicata all'importo dei lavori di ripristino stessi o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'Art. 23, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 21 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la



liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- Qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Art. 22 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal



Direttore dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio Personale dipendente;
- Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- Le sospensioni disposte dal Personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause elencate in precedenza non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 17, di sospensione dei lavori di cui all'Art. 18, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 20, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 23.

Art. 23 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione; si richiama il Codice e la



normativa vigente per quanto quanto applicabile.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 20, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO V – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 Anticipazione

Si richiamano le norme in vigore e quanto previsto dal Codice degli appalti.

Art. 25 Pagamenti in acconto

I pagamenti in acconto verranno effettuati previa constatazione della regolare esecuzione dei lavori ed effettiva consistenza delle forniture previste in progetto da parte della Direzione dei Lavori, secondo l'articolazione dei prezzi a corpo indicati nel relativo elenco del progetto-offerta di cui al precedente Art. 6.

In considerazione della tipologia dei lavori si prevede la liquidazione di rate di acconto quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'Art. 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3, raggiunge un importo:

- Non inferiore al 20% (*venti*) dell'importo contrattuale; non inferiore al 40% (*quaranta*) dell'importo contrattuale e non inferiore al 60% (*sessanta*) dell'importo contrattuale;

A garanzia dell'osservanza delle Norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento d'attuazione, il quale deve recare la dicitura: "*lavori a tutto il*" con l'indicazione della data di chiusura.



Entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque) giorni, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento d'attuazione, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma precedente, con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dalle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 26 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, il cui importo non deve essere inferiore al 10% (*dieci*) dell'importo contrattuale e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione di:

- Collaudo tecnico amministrativo o perizia asseverata delle spese sostenute, con la specifica indicazione dell'entità delle spese;
- Collaudo statico delle opere civili, secondo quanto indicato dalla normativa vigente in materia;
- Nulla Osta tecnico all'apertura rilasciato dall'U.S.T.I.F. (*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*) a norma dell' ex. D.P.R. 753/1980 ovvero del certificato di agibilità dell'impianto rilasciato ai sensi del DPR 30/04/1999, n. 162 al trasporto di persone e alle condizioni di cui sotto.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.



La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art. 25 nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del regolamento d'attuazione.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento d'attuazione, la garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- Importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell'Art. 49 e dell'Art. 50 del presente Capitolato.

Si richiamano le norme del Codice degli appalti e le norme in vigore per quanto applicabili.



Art. 27 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art. 25 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura di legge.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione del Codice e delle norme in vigore per quanto applicabili.

Art. 28 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 26, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito in precedenza, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 29 Revisione prezzi

Si richiamano le norme in vigore e quanto previsto dal Codice degli appalti articolo 106. .

Art. 30 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Si richiamano le norme in vigore e quanto previsto dal Codice degli appalti.

CAPO VI – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 31 Lavori a misura



Nel presente appalto non sono previsti lavori a misura. Qualora tuttavia in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'Art. 39 o dell'Art. 40, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento d'attuazione, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui sopra, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'Art. 41, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 9, del presente capitolato.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui sopra, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure indicate nel provvedimento di approvazione della perizia, con le relative quantità.

Art. 32 Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione



dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella C allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Art. 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 33 Lavori in economia

La contabilizzazione di lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del regolamento d'attuazione.

Art. 34 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale D.M. 145/2000. Per i manufatti e le apparecchiature di cui al presente appalto il cui valore di fornitura è superiore alla spesa per la messa in opera, si prevede il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori.

CAPO VII – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 35 Cauzione provvisoria

Ai sensi di quanto richiesto dal Codice degli appalti, come disciplinato dal bando di gara, è richiesta una cauazione provvisoria pari al 2% (*due per cento*) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

La cauazione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al secondo capoverso del presente articolo, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a



rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle elencate in precedenza e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 36 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi del Codice degli appalti, e come disciplinato dal bando di gara è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (*dieci per cento*) dell'importo contrattuale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto del primo e terzo capoverso del presente articolo, qualora in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 37 Riduzione delle garanzie

Ai sensi del Codice degli appalti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art. 35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art. 36 sono ridotti al 50 per cento per i Concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee



della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui sopra sia comprovato da tutte le Imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da Imprese in associazione in possesso del requisito di cui sopra; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 del presente articolo, è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA.

In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, il possesso del requisito di cui al primo capoverso può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
- l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

Art. 38 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi del Codice degli appalti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio



è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai paragrafi successivi. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore a: Euro 3.000.000,00 di cui:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro 1.330.000,00
 - partita 2) per le opere preesistenti: Euro 1.170.000,00
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 500.000,00
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 3.000.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie di cui ai paragrafi precedenti, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla Mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese Mandanti.

Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

- l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;
- l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a



fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;

- restano ferme le condizioni di cui ai precedenti due paragrafi del presente articolo.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 39 Variazione dei lavori

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del Capitolato generale d'appalto, dal Codice e dalle norme vigenti per quanto applicabili.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla Legge o da Regolamenti.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo stabilito dalle norme vigenti sui costi parziali di cui all'Art. 6.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Salvo i casi non considerati variante, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 44 con i conseguenti adempimenti di cui all'Art. 45, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo Art. 45.

Art. 40 Varianti per errori od omissioni progettuali



Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano rispetto ai limiti definiti nel Codice degli Appalti e nel Regolamento, la Stazione appaltante procede secondo le procedure definite nella citata Legislazione vigente.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 41 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 6.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 6, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri previsti dal Codice e dalle norme in vigore.

CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le Norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "*incident and injury free*".

Art. 43 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una



dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 44 Piano di sicurezza e di coordinamento

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del Codice degli appalti e all'articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008. L'obbligo di cui sopra è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 45.

Art. 45 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- nei casi di cui al punto 1, le proposte si intendono accolte;
- nei casi di cui al punto 2, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al punto 1, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al punto 2, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni



comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46 Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del Codice degli appalti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi del Codice degli appalti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'Art. 48 del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 44.

Art. 47 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte



dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO X – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48 Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del Codice degli appalti e dalle norme vigenti per quanto applicabili, con le specificazioni di cui al bando e disciplinare di gara.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

1. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
2. che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
3. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi del punto precedente, trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - a. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - b. una o più dichiarazioni del Subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui al Codice dei contratti.
4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. n. 159 del 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una



delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del 2011.

5. Verifica della regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità).

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, richiesta che dovrà essere inoltrata giorni 20 (venti) prima di dar corso ai lavori affidati in subappalto o in cottimo. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, tra i quali la mancata emissione del DURC in corso di validità da parte degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:

- 30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00;
- 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa (DURC in corso di validità);

Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche senza un apposito provvedimento.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- L'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle Norme anzidette nei confronti dei loro Dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le Imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti



dall'appaltatore ai sensi dell'Art. 44 e dell'Art. 46 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al punto 4 del presente articolo. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

I lavori relativi alla categoria prevalente, sono subappaltabili nel limite del 30% dell'importo della medesima categoria.

Art. 49 Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (*ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno*).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei



contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al Subappaltatore, che gli adempimenti di cui al paragrafo precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal Subappaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al quarto paragrafo del presente articolo, non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 50 Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei Cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al Subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del Subappaltatore e all'accertamento che lo stesso Subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore.

Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai capoversi primo e terzo del presente articolo, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al primo paragrafo del presente articolo, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

CAPO XI – CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51 Accordo bonario

Ai sensi dell'articolo 205 del d.lgs.50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta



infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000,00 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 52 Definizione delle controversie

Fermo restando che l'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, relativamente alla forma, contenuto e modalità di apposizione delle riserve l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 190 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.



Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione.

Il Foro competente è quello di Biella.

E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 53 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere



all'Appaltatore e ai Subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei Subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali Subappaltatori (*soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili*); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al paragrafo precedente comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54 Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del



contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'Art. 44 e all'Art. 45 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto



eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO XII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55 **Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 56 **Garanzia dell'impianto**



La Ditta ha l'obbligo di garantire tutto l'impianto, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per due anni dalla data di espletamento con esito positivo delle prescritte verifiche e prove funzionali finali.

Con l'obbligo di garanzia l'Appaltatore si impegna contrattualmente ad eliminare non conformità, vizi o difetti qualitativi, costruttivi e funzionali che possano compromettere e/o comunque limitare, sia dal punto di vista della sicurezza che della regolarità, il perfetto funzionamento dell'opera. L'Appaltatore dovrà tempestivamente procedere alla riparazione o sostituzione o modifica, eseguite a titolo completamente gratuito, di quegli organi o di quei complessi che risultassero difettosi per deficienze qualitative, costruttive e funzionali, comprese eventuali usure anomale di organi usurabili, ovvero per contestata mancata rispondenza alle prescrizioni dei documenti contrattuali. E' fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art. 57 Termini per il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 58 Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione



fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Art. 59 Collaudi

Durante l'esecuzione delle attività nonché alla fine delle stesse, la Stazione Appaltante in contraddittorio con l'Appaltatore, provvederà all'esecuzione delle verifiche, delle prove e delle constatazioni necessarie per accertare che le singole opere e le loro parti siano collaudabili, allo scopo di assumerle in consegna con facoltà d'uso.

Il programma, le modalità delle prove e le verifiche dovranno essere definite con la Stazione Appaltante in tempo utile prima della loro effettuazione.

Se dette opere presenteranno delle manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Stazione Appaltante, ordinerà all'Appaltatore di allinearle alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle norme di riferimento per tali tipologie di impianti. In caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà direttamente a detta esecuzione a spese dell'Appaltatore stesso, fermo restando quanto sopra previsto.

Nel caso in cui le verifiche e le constatazioni sopra descritte avessero esito positivo, previa acquisizione delle certificazioni attestanti le caratteristiche tecniche dei materiali e degli impianti e delle dichiarazioni di conformità alle norme di riferimento, la Stazione Appaltante richiede la visita dell'USTIF per l'ottenimento del prescritto nulla-osta tecnico all'apertura all'esercizio; entro 3 mesi dalla data di rilascio del nulla osta, la Stazione Appaltante procederà con la formalizzazione del Collaudo Provvisorio.

Tale documento decreta l'inizio del Periodo di Esercizio Provvisorio, che avrà una durata di 12 mesi naturali e consecutivi al termine dei quali la Stazione Appaltante, previa verifica delle condizioni di tutte le opere ed esecuzione con esito positivo delle prove funzionali dell'impianto, procederà con la formalizzazione del Collaudo Definitivo.

Dalla data del Collaudo Provvisorio, la Stazione Appaltante riceverà provvisoriamente l'impianto in consegna e potrà disporre per l'esercizio provvisorio con regolare apertura al trasporto pubblico, secondo gli orari e le prestazioni funzionali definiti nei capitolati tecnici della progettazione definitiva a base di gara. Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi derivanti dalla manutenzione fino al Collaudo Definitivo.

Eventuali variazioni delle date di effettuazione dei collaudi, dovute alle condizioni di esercizio dell'impianto, potranno avere luogo senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso/indennità.

Tutti gli oneri necessari all'esecuzione delle verifiche e delle prove funzionali ed alle attività di collaudo risultano a carico dell'Appaltatore. In particolare la manodopera, i mezzi e gli strumenti che si renderanno necessari per l'espletamento di tutte le operazioni di collaudo succitate (*prove di carico, misure, ecc.*) dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore, con oneri a suo carico. L'Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale e mezzi ad ogni incombenza richiesta per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali finali, fornendo anche i carichi da impiegarsi nelle prove che rimarranno poi in



dotazione all'impianto.

Il collaudo e l'accettazione delle opere eseguite non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità che gli derivano dalle leggi vigenti.

CAPO XIII – NORME FINALI

Art. 60 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento d'attuazione, ai capitolati tecnici della progettazione definitiva ed al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- gli scavi, le demolizioni e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare



esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera;
- i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Ente Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di Direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i



disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale di ricambio, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della Direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti Norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (*Consorzi, rogge, privati, Comune, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione*) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 61 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;



- a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.

L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 62 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. Il materiale in eccedenza dopo le operazioni di rinterro dovrà essere trasportato a discarica a cura e spese dell'appaltatore.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati a discarica, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto.

La gestione dei materiali di smontaggio dell'esistente impianto funicolare devono essere gestiti secondo le modalità e procedure descritte nei capitolati tecnici prestazionali facenti parte della progettazione definitiva a base di gara.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali (*non di valore e comunque diversi dal materiale di scavo e demolizione*) ai fini di cui all'Art. 63.

Art. 63 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.



Art. 64 Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 65 Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. L'ubicazione dei cartelli verrà stabilita dalla Direzione Lavori, con una installazione in prossimità del piazzale parcheggio presso la stazione a valle, ed una seconda installazione sulla via Avogadro in prossimità dell'accesso alla stazione a monte.

Il cartello di cantiere, deve essere preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante, sulla base di un bozzetto in scala ridotta che rappresenta fedelmente l'aspetto grafico ed i contenuti del cartello.

Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (*occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.*) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata



- PROGETTO DEFINITIVO -
*Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite
ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati
"BIELLA PIANO – BIELLA PIAZZO"*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E SCHEMA CONTRATTO

dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.



PARTE SECONDA

PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Art. 67 Protocollo di legalità

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n° __ del _____ è stato approvato il protocollo di LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di accettare esplicitamente le seguenti clausole:

1. E' previsto l'obbligo a carico dell'Appaltatore, di comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle seguenti forniture e servizi: trasporto materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura e posa in opera e noli a caldo, qualora il subcontratto non debba essere assimilato al sub appalto ai sensi del D.L.vo n°50/2016, servizi di autotrasporto, guardiania dei cantieri, alloggio e vitto delle maestranze nonché ogni eventuale variazione dell'elenco sopra riportato, intervenuta per qualsiasi motivo;
2. E' previsto l'obbligo, a carico della Stazione Appaltante, di comunicare al Prefetto, l'elenco delle imprese di cui al punto 1), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del D.Lgs 490/94;
3. E' previsto l'obbligo di inserire nel contratto d'appalto una clausola risolutiva espressa da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub- contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
4. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione Appaltante, saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
5. Sarà acquisita dichiarazione dell'Impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; sarà altresì acquisita dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
6. L'Impresa si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi Agenti, rappresentanti o dipendenti e



comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

7. L'Impresa si impegna a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
8. L'Impresa si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto di imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara.
9. La Stazione Appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno. Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non sarà inserita negli atti di gara in relazione alle categorie specialistiche, qualora siano presenti sul mercato un numero ristretto di operatori con qualifica specialistica idonea.
10. E' fatto obbligo all'Appaltatore o Concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati.



ALLEGATI

TABELLA "A"		CATEGORIE DEI LAVORI			
N.	Lavori	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 207 del 2010	Euro	Incidenza % manodopera	
1	IMPIANTI Elettromeccanici trasportatori	OS4	924.724,27	12,201	
2	Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela	OG2	365.701,99	44,911	
3	---	---	0,00	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese tecniche)			1.290.426,26	21,471	



TABELLA "B"		RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
		Euro
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	1.290.426,26
1.b	Spese tecniche per la progettazione esecutiva e csp (base d'asta)	21.295,99
1.c	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	13.258,06
1.	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b + 1.c)	1.324.980,31
2.a	Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a e 1.b)	%
2.b	Offerta risultante in cifra assoluta $((1.a + 1.b) - (1.a + 1.b) \times 2.a / 100)$	
3.	Importo del contratto (2.b + 1.c)	
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 %	26.499,61
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	13.249,80
5.a	Garanzia fideiussoria base (10 % di 3.)	
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %	
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)	
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)	
6.a	Importo assicurazione C.A.R. art. 38, comma 3, lettera a) di cui:	
6.b	- per opere oggetto del contratto (art. 38, comma 3, lettera a), partita 1)	1.330.000,00
6.c	- per le opere preesistenti (art. 38, comma 3, lettera a), partita 2)	1.170.000,00
6.d	- per demolizioni e sgomberi (art. 38, comma 3, lettera a), partita 3)	500.000,00
6.e	Importo assicurazione R.C.T. art. 38, comma 4, lettera a)	3.000.000,00
7.	Estensione assicurazione periodo di garanzia art. 38, comma 7 mesi	12
8.	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 25, comma 2 %	> 20 %
9.	Importo minimo rinviato al conto finale %	> 10 %
10.	Tempo utile per la progettazione esecutiva, articolo 4 giorni	30
11.	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 16 giorni	240
12.	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 20 %	0,10 %

Per la costruzione delle opere ascensoristiche e per i montaggi si dovrà usufruire esclusivamente della viabilità esistente, e quindi i mezzi impiegati dovranno rispettare tale prerogativa.



TABELLA "C1": PERCENTUALI DI INCIDENZA DELLE CATEGORIE DI LAVORI

CATEGORIE LAVORI		IMPORTO LAVORI	% CATEGOR.
01	ASCENSORI INCLINATI ELETTRICI	924.724,27	69,792%
02	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	43.515,36	3,284%
03	SCAVI E REINTERRI	12.894,51	0,973%
04	OPERE IN CLS – ACCIAIO – CASSERI	16.701,01	1,260%
05	MURATURE E INTONACI	1.847,81	0,139%
06	PAVIMENTAZIONI, SOTTOFONDI E VESPAI	6.955,48	0,525%
07	SERRAMENTI E VETRI	29.292,37	2,211%
08	OPERE DA DECORATORE	2.591,04	0,196%
09	CARPENTERIA METALLICA E OPERE DA FABBRO	139.870,22	10,556%
10	OPERE DA LATTONIERE	120,20	0,009%
11	IMPIANTO DI TERRA	1.006,14	0,076%
12	CAVIDOTTI, POZZETTI E CHIUSINI	720,65	0,054%
13	ASSISTENZE MURARIE	18.604,50	1,404%
14	ARREDI	470,12	0,035%
15	IMPIANTI ELETTRICI – F.M. - ILLUMINAZIONE	60.526,46	4,568%
16	IMPIANTI SPECIALI – INCENDI – DATI – VIDEOSORVEGLIANZA - TELEFONICA	30.586,12	2,308%
17	ONERI PER LA SICUREZZA	13.258,06	1,001%
18	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	21.295,99	1,607%
TOTALE COMPLESSIVO		1.324.980,31	100,000%



TABELLA "C2": PERCENTUALI DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA			
CATEGORIE LAVORI	IMPORTO LAVORI	% INC. MANODO.	COSTO MANODO.
01 ASCENSORI INCLINATI ELETTRICI	924.724,27	12,201%	112.821,32
02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	43.515,36	88,841%	38.659,52
03 SCAVI E REINTERRI	12.894,51	77,359%	9.975,05
04 OPERE IN CLS – ACCIAIO – CASSERI	16.701,01	38,288%	6.394,54
05 MURATURE E INTONACI	1.847,81	74,344%	1.373,74
06 PAVIMENTAZIONI, SOTTOFONDI E VESPAI	6.955,48	79,795%	5.550,15
07 SERRAMENTI E VETRI	29.292,37	11,332%	3.319,48
08 OPERE DA DECORATORE	2.591,04	66,889%	1.733,11
09 CARPENTERIA METALLICA E OPERE DA FABBRO	139.870,22	46,102%	64.483,39
10 OPERE DA LATTONIERE	120,20	39,343%	47,29
11 IMPIANTO DI TERRA	1.006,14	79,607%	800,96
12 CAVIDOTTI, POZZETTI E CHIUSINI	720,65	55,089%	397,00
13 ASSISTENZE MURARIE	18.604,50	100,000%	18.604,50
14 ARREDI	470,12	0,000%	0,00
15 IMPIANTI ELETTRICI – F.M. - ILLUMINAZIONE	60.526,46	11,939%	7.226,47
16 IMPIANTI SPECIALI – INCENDI – DATI – VIDEOSORVEGLIANZA - TELEFONICA	30.586,12	18,557%	5.675,98
TOTALE COMPLESSIVO	1.290.426,26	21,471%	277.062,50